REGOLAMENTO (CEE) N. 587/77 DELLA COMMISSIONE

del 22 marzo 1977

che modifica il regolamento (CEE) n. 2793/76 relativo alle modalità di applicazione per lo smercio sul mercato italiano di talune carni bovine congelate messe a disposizione dell'organismo d'intervento italiano in virtù del regolamento (CEE) n. 2453/76

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 425/77 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 25,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2788/72 (4),

visto il regolamento (CEE) n. 2453/76 del Consiglio, del 5 ottobre 1976, relativo al trasferimento all'organismo d'intervento italiano di carni bovine congelate detenute dagli organismi d'intervento di altri Stati membri (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 314/77 (6), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

considerando che, a seguito della modificazione dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2453/76, è necessario adattare l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2793/76 (7), e sostituire la data del 31 marzo 1977 con la data del 30 giugno 1977;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2793/76 la data del « 31 marzo 1977 » è sostituita con la data del « 30 giugno 1977 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 1.
(3) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
(4) GU n. L 295 del 30. 12. 1972, pag. 1.
(5) GU n. L 279 del 9. 10. 1976, pag. 3.
(6) GU n. L 45 del 17. 2. 1977, pag. 1.
(7) GU n. L 319 del 19. 11. 1976, pag. 24.